



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 47 del 07/04/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Sindaco  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale  <input type="checkbox"/> Assessore  _____	<b>Ordine del Giorno:</b>
	<b>1. Comunicazione del Presidente;</b>  <b>2. Lettura del verbale della seduta precedente;</b>  <b>3. Studio e redazione del <i>Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano, la sicurezza</i>;</b>  <b>4. Varie ed eventuali.</b>
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,00	18,40		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,00	18,40		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,00	18,40		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,00	18,40		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,00	18,40		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,00	18,40		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,00	18,40		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 07 del mese di Aprile, alle ore 17,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Lettura del verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e redazione del Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano, la sicurezza**".

Il Presidente Pipitone dà lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta tematica.

Passa la parola al Consigliere Antonio Fundarò che viene incaricato di redigere, congiuntamente agli altri Consiglieri comunali, i successivi articoli dopo apposita comparazione degli strumenti regolamentari in utilizzo in altre città limitrofi ed in enti locali a vocazione turistica.

#### **Art. 6 - Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. Non è consentito lo stillicidio (far sgocciolare) di biancheria e panni sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico.

4. Considerato che la Piazza Ciullo, Piazza IV Novembre, Piazza della Repubblica, rivestono particolare interesse storico, architettonico, artistico, culturale e turistico, per motivi di decoro, opportunità e pubblico interesse prevalente è consentito lo stendimento di panni e biancheria solo dalle ore 02,00 alle ore 09,00, all'interno del balcone stesso, e mai in occasione di eventi pubblici. Resta impregiudicata la possibilità di praticare l'attività in trattazione, laddove questi esistano, nei cortili e cave di interni, sui terrazzi, poggiali o balconi e dalle finestre non in vista dal suolo pubblico e assimilato.

5. È vietato apporre strutture fisse sul suolo pubblico per lo stendimento dei panni; è possibile eventualmente utilizzare strutture mobili (stendini) per lo stendimento dei panni sul suolo pubblico solo dalle ore 02,00 alle ore 09,00, da apporsi in prossimità della propria abitazione e che non intralcino la circolazione.

### **Art. 7 - Manutenzione degli edifici e aree verdi condominiali**

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche, compresi i manufatti degradati e fatiscenti, vigilando costantemente sullo stato di conservazione.
2. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, cortili, giardini ed orti che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
3. E' vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
4. Tutti i proprietari di giardini, edifici in disuso, depositi, ruderi e gli amministratori di condominio dovranno derattizzare gli immobili anzidetti e mantenere puliti gli spazi antistanti.

### **Art. 8 - Stabili ed aree private dismessi**

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

### **Art. 9 - Manutenzione e polizia di oggetti occupanti il suolo pubblico e conferimento dei rifiuti urbani**

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, in deroga alle disposizioni vigenti di tipo regolamentare, con specifica comunicazione, che non necessitino di specifica autorizzazione deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

### **Art. 10 - Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono**

1. Chiunque, detiene a qualsiasi titolo animali di qualsiasi razza o specie ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone.
2. È vietato l'abbandono di animali domestici. I proprietari devono assicurare la custodia ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni in danno di altri animali o di cittadini.
3. Il proprietario o il detentore di un cane deve adeguarsi alle prescrizioni previste dal Regolamento comunale sugli animali.
4. Coloro che conducono i cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani. È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche.
5. È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo previsti dall'apposito regolamento.
6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

### **Art. 11 - Abbandono di pneumatici**

È fatto divieto, nel territorio comunale, di abbandonare ed incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso su suolo pubblico o aree private.

### **Art. 12 - Abbandono di rifiuti ingombranti**

È fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e/o pericolosi in disuso su suolo pubblico o aree private.

### **Art. 13 - Divieto di conferire materiale di risulta di lavori edili nel circuito rifiuti urbani**

È fatto divieto di sversare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di materiale di scarto delle lavorazioni edili; è fatto, altresì, divieto di depositarli, anche se provvisoriamente, sul suolo pubblico, in tutto il territorio comunale.

### **Art. 14 - Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende**

1. È vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta, su tutto il territorio comunale, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, autovetture attrezzate a ricovero abitativo, attendamento; su aree appositamente idonee è permesso il posteggio di caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati senza che si possa, in alcun modo, utilizzare lo spazio circostante.

2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario o di eventuali specifiche prescrizioni previste da ordinanze apposite.

3. È vietato lo scarico di residui organici e della acque luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienicosanitario, ove realizzati ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari.

Il Presidente Pipitone constatata che la lettura degli strumenti regolamentari necessita di ulteriori approfondimenti, stante la delicatezza del Regolamento, invita i Consiglieri Comunali a provvedere allo studio comparativo degli stessi per la redazione dei successivi articoli.

Constatato l'ora tarda ed il tempo necessario ad ulteriori approfondimenti posterga ad ulteriore seduta la trattazione degli altri articoli.

Il Presidente Pipitone alle ore 18.40 dichiara sciolta la seduta.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO